

**CIRCOLARE N° 32/1974**

*Prot. 2554 (66) 71.31*

**OGGETTO: D.M. 25.7.1974, n° 2423 (66) 71.31 concernente disposizioni integrative e modificative alle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni approvate con D.M. 15.2.1969, n° 815. Condizioni necessarie per consentire l'assenza dell'agente di scorta nei veicoli.**

Con il D.M. 25.7.1974 n° 2423 (66) 71.31, che si acclude in copia, sono state approvate alcune integrazioni e modifiche al testo delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie bifuni a va e vieni di cui al D.M. 15.2.1969, n° 815.

Le predette integrazioni e modifiche, apportate al testo suddetto su conforme parere della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri, riguardano le condizioni necessarie per consentire l'assenza dell'agente di scorta nelle vetture, fissate all'art. 2.17.14 del citato D.M. 15.2.69.

In particolare si precisa che, semprechè siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2.17.14 ad eccezione di quanto precisato nel Decreto allegato per il punto b), con le modifiche di cui trattasi viene concessa la possibilità di effettuare il servizio senza agente di scorta anche nelle funivie aventi vetture con capacità superiore a 15 persone, purché le stesse vengano riportate alla capacità di cui sopra mediante installazione temporanea del necessario numero di sedili.

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza dei progettisti, costruttori ed esercenti e si fa riserva di ulteriori chiarimenti ove se ne ravvisi la necessità.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Sirignano

Per Copia Conforme

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE